Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Giovedì, 15 marzo 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 69 DEL 15 MARZO 1973:

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Formazione di graduatorie permanenti per l'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

(3201)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 69 DEL 15 MARZO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Ministero del tesoro** - Direzione del debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978 (dalla serie 1ª/1978 alla serie 49ª/1978), emessi in base al decreto legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 10 marzo 1969. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella QUARTA estrazione eseguita il 3 marzo 1973; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª e 3ª estrazione.

(2101)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27.

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

GESTIONE MARITTIMI

Art. 1.

(*Misura della pensione*).

L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.

Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere — vigenti alla data di decorrenza della pensione — relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco — o nel minor periodo complessivo che l'iscritto può far valere ai fini del conseguimento della pensione — ed al genere della nave e della navigazione.

La determinazione delle medie anzidette è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.

L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione medesima.

Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera *d*) della presente legge.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.

La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 ».

Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658, sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta.

Art. 2.

(*Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima*).

A decorrere dal 1° gennaio 1976, la percentuale prevista dall'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1976.

Art. 3.

(*Trattamento per i pensionati marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi o che riprendano la navigazione*).

Per i titolari di pensione a carico della Gestione marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive o integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme dell'assicurazione citata.

La liquidazione della pensione ai sensi della vigente legge comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione.

Ove, per particolari necessità, l'autorità marittima autorizzi il reimbarco di persone che abbiano liquidata la pensione ai sensi della presente legge su navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, il pagamento del trattamento complessivo di pensione è sospeso sino a che il marittimo non ne richieda il ripristino con apposita domanda. Il trattamento di pensione è ripristinato, a seguito della domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della data di cessazione definitiva della navigazione e la pensione è riliquidata, ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge, sulla base delle tabelle di retribuzioni vigenti a detta data, se il trattamento risulti più favorevole per l'iscritto, a condizione che la navigazione effettuata successivamente alla liquidazione della pensione abbia una durata complessiva non inferiore ad un anno.

In caso contrario, concorrendo le indicate condizioni, il trattamento di pensione già liquidato sarà ripristinato con la decorrenza citata, maggiorato di un trentesimo per ogni anno intero di navigazione effettuato dopo il pensionamento, fermo restando il limite massimo stabilito dall'articolo 13 della legge sopra richiamata.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano alla quota di pensione che la Gestione marittimi corrisponde al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

L'articolo 19 della legge 27 luglio 1967, n. 658 è abrogato.

Art. 4.

(*Maggiorazione della pensione per differimento*).

L'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile in conformità di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i marittimi che presentino domanda per la pensione di cui ai punti *a*) e *b*) dell'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massimo di 5 anni, per una entità doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utili a pensione.

Art. 5.

(*Pensione di anzianità*).

All'articolo 15, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è aggiunto il seguente alinea:

« *e*) le persone di qualsiasi età che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di navigazione militare e mercantile e di servizio militare, riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.

Il requisito di contribuzione di cui al precedente comma s'intende anche raggiunto allorchè l'iscritto possa far valere almeno 25 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata secondo le norme vigenti a tale data, è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria ».

Art. 6.

(*Aliquota contributiva*).

A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto alla Gestione marittimi è stabilito nella misura del 7,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed è posto, per il 6 per cento, a carico dell'armatore, e, per l'1,50 per cento, a carico del marittimo.

Qualsiasi successiva variazione dell'aliquota contributiva, disposta ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, e della presente legge, sarà ripartita, fra l'armatore ed il marittimo, secondo gli stessi criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 7.

(*Variazioni delle tabelle retributive*).

La tabella delle retribuzioni da prendersi a base per la determinazione dei contributi e delle prestazioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara sarà variata, ogni biennio, in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione

retributiva del settore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Le tabelle di cui al comma precedente avranno effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di variazione.

Sino a quando non siano stati emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni già in vigore, agli effetti del calcolo dei contributi e della determinazione della misura della pensione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 15, decimo comma, della presente legge.

L'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Art. 8.

(*Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo* 1287 *del codice della navigazione*).

I marittimi di prima e seconda categoria, imbarcati sulle navi definite minori dall'articolo 136 del codice della navigazione, munite di licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1287 dello stesso codice, possono chiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, il riscatto presso la Gestione marittimi dei periodi di navigazione effettuati su dette navi anteriormente alla data citata, purchè coperti da assicurazione generale obbligatoria.

Il riscatto è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del foglio matricolare attestante i periodi di servizio prestati di cui si chiede il riconoscimento.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, al 7,50 per cento, se anteriori al 1° settembre 1967, e all'1,50 per cento, se posteriori al 31 agosto 1967, della retribuzione di cui alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente alla qualifica rivestita, al genere della nave e della navigazione, riferibili al marittimo alla data della presentazione della domanda, ed il versamento deve essere effettuato, a pena di decadenza dalla facoltà di riscatto, entro sei mesi dalla data in cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara ne ha comunicato l'importo all'interessato.

L'avvenuto riscatto dei periodi di navigazione di cui al primo comma del presente articolo determina l'iscrizione obbligatoria degli interessati alla Gestione marittimi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli altri marittimi di prima e seconda categoria che non possano far valere periodi di navigazione riscattati ai sensi del presente articolo e che risultino imbarcati sulle navi indicate dal primo comma alla data di entrata in vigore della presente legge o che si imbarchino successivamente a tale data, sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara con decorrenza dalla data indicata ovvero da quella dell'imbarco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 9.

(*Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo* 54 *della legge* 27 *luglio* 1967, *n.* 658).

Il termine per l'esercizio della facoltà prevista dallo articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La decorrenza della prestazione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda, purchè le condizioni previste ai punti 1) e 2) dell'articolo 54 sussistessero alla data del decesso del dante causa e quelle indicate nei punti 3) e 4) sussistano alla data di presentazione della domanda.

Coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658, successivamente al 31 agosto 1968 e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, chiedere il riesame della domanda stessa.

La relativa prestazione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè alla data stessa risultino accertate le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

(*Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere*).

I marittimi italiani che abbiano effettuato periodi di navigazione su navi battenti bandiera straniera, in epoca anteriore di almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riscatto di tali periodi, purchè la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data.

Si applicano in materia le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.

Art. 11.

(*Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi*).

A decorrere dal 1° gennaio 1971, la tabella GM 2, annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Dal 1° gennaio 1971 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella si applica ai soli fini della riliquidazione delle pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970 e delle pensioni liquidate in favore di superstiti di assicurato deceduto posteriormente al 30 novembre 1970 o di titolare di pensione aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970.

Art. 12.

(*Riscossione dei contributi*).

L'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Tutti i crediti e i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara — meno quelli derivanti da censi, mutui e altre simili fonti — saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dalla emis-

sione del relativo ordine da parte della Cassa stessa, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.

A tale scopo i ruoli dei contribuenti morosi saranno compilati dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, sulla base degli elementi forniti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perchè siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Tali ruoli saranno posti in riscossione in unica soluzione alla scadenza più prossima, purchè tra la notifica della cartella e la scadenza stessa decorrano almeno 20 giorni.

I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, alla suddetta Cassa di previdenza marinara ».

Art. 13.

(Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti).

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, stabilendone la decorrenza, variazioni ed aggiunte ai vari gruppi dei porti ove è istituito il servizio di pilotaggio ai sensi dell'articolo 86 del codice della navigazione, contemplati al punto *P*) della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.

Art. 14.

(Contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo).

Il contributo straordinario a carico dello Stato di lire 10.000 milioni, previsto, per il periodo 1967-1972, in favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, dall'articolo 22, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, modificato dall'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è concesso alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anche per il successivo quinquennio 1973-77 ed è corrisposto, in ragione di lire 2.000 milioni, per ciascuno degli anni compresi nell'indicato periodo.

L'aliquota contributiva da applicarsi per la categoria di cui al precedente comma e per le gestioni assicurative interessate sarà determinata, tenuto conto del concorso statale citato, con la forma e le modalità di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658.

All'onere di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, derivante allo Stato dall'applicazione del primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione marittimi).

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni di cui all'articolo 46 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate dalla Gestione marittimi sulla base della tabella GM 1 allegata alla legge citata, è aumentato del 6,20 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, sulla base della tabella GM 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,10 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,80 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui ai precedenti commi — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, con decorrenza entro il 31 dicembre 1970 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1970 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1970 — in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,70 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, l'importo complessivo annuo — determinato al netto delle quote di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1972 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1972 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1972 — in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 5,50 per cento.

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1973, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla presente legge sono aumentate del 5,50 per cento con arrotondamento a 1.000.

Dall'anno 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, in atto al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonchè il coefficente di adeguamento stabilito per la stessa assicurazione.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, per le pensioni marittime liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1972, si adotta, come anno di

decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità della tabella in base alla quale le pensioni stesse sono liquidate.

Le pensioni richiamate nell'articolo 2 della presente legge si considerano, agli effetti dell'applicazione del settimo comma del presente articolo, come aventi decorrenza compresa nell'anno 1976, per tutto il periodo di validità delle tabelle vigenti al 1° gennaio dell'anno medesimo. Per le pensioni liquidate successivamente si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità delle tabelle in base alle quali le pensioni stesse sono liquidate.

Nei periodi compresi tra la data di decorrenza dello adeguamento di cui al precedente comma e la data di decorrenza delle modifiche delle tabelle retributive valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni marittime, disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, le tabelle stesse sono adeguate, in misura corrispondente al coefficiente di cui al settimo comma del presente articolo, con arrotondamento a 1.000, dalla medesima data e con lo stesso decreto. Le variazioni sono assorbite e sostituite da quelle conseguenti alle modifiche delle tabelle medesime disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate a totale carico della Gestione marittimi in favore delle particolari categorie di lavoratori previste nel titolo primo, capo settimo, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari già corrisposte ai sensi dello articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

TITOLO II

GESTIONE SPECIALE

Art. 16.

(*Retribuzione pensionabile*).

L'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando, per gli iscritti aventi grado ed anzianità di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo, nel trennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti.

Per il personale amministrativo:

a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianità, indennità di contingenza, indennità di grado, indennità sostitutiva della mensa, indennità sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni *ad personam* purchè derivanti da accordi nazionali o aziendali;

b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze.

Per il personale di stato maggiore navigante:

a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianità, indennità di grado, indennità di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni *ad personam* purchè derivanti da accordi nazionali o aziendali;

b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze.

Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere *a*) e *b*) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto per le pensioni dirette aventi decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1972 e per le pensioni in favore di superstiti di assicurato deceduto successivamente alla data del 30 novembre 1972.

Art. 17.

(*Misura della pensione*).

L'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura annua della pensione è stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianità a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.

L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione citata, allorchè competa all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per i familiari.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta.

La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso

la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.

Ove alla data della definitiva cessazione del servizio il dirigente non possa far valere i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione secondo le norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, non si fa luogo all'applicazione del precedente comma ed il trattamento spettante al dirigente ed ai suoi superstiti è corrisposto dalla Gestione speciale direttamente agli aventi diritto.

La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali unitamente alla pensione dovuta ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge ».

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(*Riconoscimento, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale spettanti al personale di stato maggiore navigante, dei periodi di navigazione necessari per il conseguimento dei titoli professionali di « capitano di lungo corso » e di « capitano di macchina » e di altri periodi precedenti all'assunzione in ruolo*).

In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale ai sensi dell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono riconosciuti utili, ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della Gestione medesima, i periodi di navigazione mercantile compiuti con contribuzione alla Gestione marittimi, limitatamente al periodo iniziale minimo di imbarco valido per il conseguimento dei titoli di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, maggiorati del periodo di tempo intercorrente fra la data del compimento dell'età prevista dalle vigenti disposizioni per la ammissione all'esame di abilitazione professionale, rispettivamente, per le due qualifiche citate, e la data della prima assunzione in ruolo organico presso le società di cui al predetto articolo 58, sino alla concorrenza massima di un anno.

La Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale l'importo dei contributi di propria pertinenza acquisiti durante i periodi di navigazione riconosciuti utili presso quest'ultima Gestione ed il riscatto e il riconoscimento degli stessi periodi, già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e le somme versate per i titoli indicati sono rimborsate dalla Gestione speciale.

Le posizioni assicurative costituite, nel periodo oggetto della maggiorazione di cui al primo comma, in qualsiasi forma sostitutiva o integrativa della assicurazione generale obbligatoria ovvero in forma che abbia dato luogo all'esonero dalla medesima, sono annullate ed i relativi contributi sono trasferiti dalle gestioni interessate alla Gestione speciale, maggiorati degli interessi al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data del relativo versamento.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 4 gennaio 1973.

Le pensioni liquidate, con decorrenza successiva al 31 agosto 1967, a norma degli articoli 65 e 89 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in favore degli ex appartenenti allo stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, in essere alla data del 4 gennaio 1973, sono riliquidate ai sensi dei precedenti commi, con effetto dalla data di decorrenza della pensione, salvo che il trattamento in atto risulti più favorevole.

Art. 19.

(*Trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti*).

A decorrere dalla data in entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, esistenti alla stessa data, sono assunte, come supplementi, in carico dalla assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le pensioni di cui al precedente comma sono maggiorate, a decorrere dal 1° gennaio 1970:

del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1967, ivi comprese quelle, con decorrenza posteriore, derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla data citata;

del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra la data del 1° gennaio 1967 e la data del 31 agosto 1967 o posteriore, purchè in tal caso derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente al 1° settembre 1967.

Per la concessione delle maggiorazioni previste nel precedente comma, è fatto riferimento, per le pensioni di riversibilità, alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto.

Dal 1° gennaio 1971 si applicano ai supplementi di cui al presente articolo le norme migliorative già previste per gli analoghi trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria, con onere a carico dell'assicurazione medesima, nonchè quelle riguardanti gli stessi trattamenti che saranno emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui al presente articolo, prima di essere trasferite all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono ulteriormente aumentate di una quota ottenuta, applicando al 15 per cento dei contributi accreditati nella posizione costituita, a favore dell'iscritto, presso la Gestione speciale, l'aliquota prevista dal secondo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 77 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Art. 20.

(*Aliquota del contributo dovuto alla Gestione speciale — Contributo a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658*).

Il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla Gestione speciale è stabilito nella misura del 9,65 per cento della

retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed è posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.

Il valore di copertura degli oneri di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto del precedente articolo 19, da evidenziare tra le passività della Gestione speciale come debito nei confronti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è ammortizzato, al tasso di interesse del 4,50 per cento, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle società e degli enti di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, commisurato al 5,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della citata legge n. 658 e successive modificazioni.

Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà ripartita, fra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 21.

(*Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente*).

Per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive od integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.

Art. 22.

(*Riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale*).

All'articolo 65 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono aggiunti i seguenti commi:

« I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti, posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, semprechè, durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione.

Il beneficio di cui al precedente comma spetta, su domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione in atto alla data stessa se la domanda, è presentata entro un anno da tale data. In caso contrario, il beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ».

Art. 23.

(*Soppressione del massimale retributivo pensionistico della Gestione speciale*).

Il massimale previsto dal penultimo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è soppresso fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369.

Le pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969 e quelle in favore di superstiti di assicurati deceduti posteriormente al 30 novembre 1969 o di pensionati che abbiano liquidato la pensione successivamente al 31 dicembre 1969, sono riliquidate ai sensi del precedente comma. La disposizione si applica alle pensioni in corso di godimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge e i miglioramenti economici decorrono dalla stessa data.

Art. 24.

(*Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale*).

L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le società contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, salvo, in ogni caso, per il personale di stato maggiore navigante, il disposto dell'articolo 18 della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo presentando apposita domanda, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto ovvero, se trattasi di pensionato, sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base ad un'aliquota pari a quella stabilita dal precedente articolo 6, sino alla concorrenza di un quinquennio, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento, per il periodo eccedente.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in aggiunta alla somma di cui al precedente comma:

a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda — ovvero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro — ed in base alle tabelle ed all'aliquota vigenti al 1° settembre 1967;

b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera *a*) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere.

Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purchè la somma dovuta sia versata alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di cui al presente articolo se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Il personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro un anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purchè il riscatto non sia stato già perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al 1° settembre 1967 per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del sesto comma del presente articolo.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purchè il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto ne è comunicato l'importo; in caso diverso, la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Art. 25.

(Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marinara).

L'articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento, agli effetti del trattamento previsto dall'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dei periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla sola Gestione marittimi che non siano stati già comunque utilizzati ai fini di pensione.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.

Il periodo da riconoscere presso la Gestione speciale è commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione da riconoscere e la retribuzione, percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale, costituita dagli elementi indicati alle lettere *a*) e *b*) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante.

La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, per i periodi di navigazione di cui al comma precedente, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

La facoltà prevista dal secondo comma del presente articolo può essere esercitata anche dal personale in servizio alla data del 1° settembre 1967 o assunto in ruolo organico nel periodo compreso fra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge, inoltrando apposita domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento di cui al quarto comma del presente articolo hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Il personale che ha esercitato la facoltà prevista dal secondo e sesto comma del presente articolo può chiedere, altresì, il riscatto del periodo risultante dalla differenza tra il complesso della navigazione utilizzata per il riconoscimento di cui al precedente quarto comma ed il periodo riconosciuto utile presso la Gestione speciale, presentando la relativa domanda entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi terzo e sesto del presente articolo.

La somma da versare per tale riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione, percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, costituita dagli elementi di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante ovvero, se trattasi di pensionato, dalla analoga retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ed in base all'aliquota contributiva dell'8,60 per cento.

Gli effetti previdenziali del riscatto previsto dal precedente comma hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purchè la somma dovuta per il riscatto stesso sia versata entro tre mesi dalla data della richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Art. 26.

(*Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale*).

A decorrere dal 4 gennaio 1973, il primo comma dell'articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le società di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facoltà di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra ».

Art. 27.

(*Riconoscimento presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali dei periodi di iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale*).

I dirigenti, iscritti alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, che, avendo maturato cinque anni di anzianità contributiva all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, possono far valere periodi di contribuzione alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, che non abbiano dato luogo a prestazioni, hanno facoltà di chiedere, all'atto della presentazione della domanda di pensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo di tutti i periodi di iscrizione obbligatoria, figurativa e volontaria all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, precedenti all'ultima contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi suddetti di iscrizione con qualifica non dirigenziale, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto.

Per i dirigenti di cui all'articolo 59 della legge 27 luglio 1967, n. 658, il riconoscimento presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali dei periodi di contribuzione obbligatoria alla Gestione speciale, precedenti all'assunzione della qualifica di dirigente e che non abbiano dato luogo a prestazioni, è ammesso su domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di compimento del requisito del quinquennio di cui al precedente comma.

Trascorso tale termine, la domanda di riconoscimento può essere presentata soltanto all'atto della presentazione della domanda di pensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

L'accoglimento della domanda da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali comporta il totale annullamento della posizione assicurativa costituita nell'assicurazione generale obbligatoria e nella Gestione speciale, per i periodi oggetto di riconoscimento, ed il rimborso degli eventuali contributi volontari riferentisi a periodi di contribuzione obbligatoria all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Il trasferimento di cui al primo comma del presente articolo può essere chiesto anche per i periodi di iscrizione con qualifica dirigenziale, per i quali è ammesso, agli effetti della determinazione della retribuzione media e nei limiti del massimale INPDAI, ai fini delle corrispondenti prestazioni INPDAI, il cumulo dei contributi trasferiti con quelli esistenti, per lo stesso periodo, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, nel caso in cui la contribuzione sia affluita all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti contestualmente a quella INPDAI per i periodi di lavoro con qualifica dirigenziale, per i quali era prevista la contribuzione alla Gestione speciale, all'assicurazione generale obbligatoria e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Agli effetti del riconoscimento di cui ai precedenti commi, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, quelli a percentuale, relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui ai precedenti commi ed ai periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo. Devono, altresì, essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.

Art. 28.

(*Determinazione delle annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal* 1971 *al* 1973).

Le annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di L. 570 milioni ciascuna.

Resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato per l'ammortamento del debito residuo.

Art. 29.

(*Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione speciale*).

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo annuo complessivo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale in favore del personale amministrativo e del personale di stato maggiore navigante dipendente dalle società di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato, in relazione all'epoca di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto o al superstite di assicurato, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:

DECORRENZA PENSIONE	Aliquota percentuale di maggiorazione
fra il 1° febbraio 1965 ed il 31 gennaio 1967 . .	6,20 per cento
fra il 1° febbraio 1967 ed il 31 gennaio 1968 .	4,10 per cento
fra il 1° febbraio 1968 ed il 31 gennaio 1969 . . .	2,80 per cento

L'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate all'iscritto o al superstite di assicurato della Gestione speciale con decorrenza entro il 31 gennaio 1970, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato del 4,80 per cento, a decorrere del 1° gennaio 1971.

L'importo complessivo annuo — determinato al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato, con decorrenza entro il 31 gennaio 1971, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato del 4,70 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

L'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al secondo comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato con decorrenza entro il 31 gennaio 1972, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge — è maggiorato del 5,50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Dal 1° gennaio 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale, in godimento al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonchè il coefficiente di adeguamento delle pensioni per la stessa assicurazione stabilito.

Le pensioni della Gestione speciale, aventi decorrenza 1° gennaio di ogni anno, sono adeguate, ai fini della applicazione del precedente comma, con le stesse norme previste per le pensioni aventi decorrenza nell'anno precedente.

Agli effetti delle rivalutazioni delle pensioni della Gestione speciale, disposte dal presente articolo, è fatto riferimento, per le pensioni di riversibilità, alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari già corrisposte ai sensi dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il presente articolo non si applica nei confronti dei titolari di pensione di cui al precedente articolo 19 della presente legge.

TITOLO III

NORME GENERALI

Art. 30.

(*Concessione di un'indennità* una tantum).

Ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 e di quelle assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta, a carico della Cassa nazionale di previdenza marinara, un'indennità *una tantum* di L. 40 mila, per le pensioni dirette, e di L. 30 mila per le pensioni di riversibilità.

Art. 31.

(*Riapertura del termine di cui al punto* b) *dell'articolo* 98 *della legge* 27 *luglio* 1967, *n.* 658).

Il termine di cui al punto *b*), dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni.

La decorrenza della pensione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.

Art. 32.

(*Abrogazione dell'articolo* 92 *della legge* 27 *luglio* 1967, *n.* 658).

L'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Art. 33.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — MALAGODI — BOZZI — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA

DELLE RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE MARITTIMI DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA

A-1) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 3000 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle società di preminente interesse nazionale e delle società sovvenzionate minori (note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retribuzioni medie mensili (in lire) —
Comandante	400.000
Capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, capo servizio, comandante in 2ª, direttore di macchina in 2ª, direttore sanitario, medico unico	395.000
1° Ufficiale di coperta e di macchina, 1° ufficiale commissario, medico in sottordine, cappellano	290 000
2° Ufficiale di coperta e di macchina, 2° ufficiale commissario	250.000
3° Ufficiale di coperta e di macchina, 3° ufficiale commissario	230 000
Allievo ufficiale di coperta, allievo ufficiale di macchina, allievo ufficiale commissario	175 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *A*)	290 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *A*)	260 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *B*)	250 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *C*)	230 000

EQUIPAGGIO	Retribuzioni medie mensili (in lire) —
Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente d'ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticciere, primo guardarobiere, primo infermiere-ostetrica, operatore cinematografico, trattorista, carropontista	200 000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere e ogni altra qualifica equiparabile non specificata	170 000
Giovanotto	135 000
Mozzo, piccolo	110 000

Nota 1

(*a*) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato

(*b*) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *A* munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *A* munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *B* », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *C* », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

(*c*) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2

La tabella *A*-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

A-2) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fra le 1601 e le 3000 tonnellate (Note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Comandante	390.000
Direttore di macchina, capo macchinista	385.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina	280.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina	240.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina	225.000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina	165.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *A*)	280 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo *A*)	255 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *B*)	240 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *C*)	225.000

EQUIPAGGIO	
Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, taukista, trattorista, carropontista	195.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata	160 000
Giovanotto	130.000
Mozzo	105.000

Nota 1.

(*a*) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(*b*) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *A* munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *A* munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *B* », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *C* », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

(*c*) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2

La tabella *A*-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

A-3) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 500 e fino a 1600 tonnellate (Note 1 e 2)

STATO MAGGIORE	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Comandante	380 000
Direttore di macchina, capo macchinista	375 000
Primo ufficiale di coperta e di macchina	270 000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina	230 000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina	220 000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina	155 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *A*)	270 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *A*)	250 000

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
	—
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *B*)	230 000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo *C*)	220 000

EQUIPAGGIO

Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trattorista, carropontista	185 000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, ed ogni altra qualifica equiparabile e non specificata	155 000
Giovanotto	125 000
Mozzo, piccolo	100 000

Nota 1

(*a*) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato

(*b*) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *A* munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *A* munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *B* », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo *C* », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

(*c*) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2

La tabella *A*-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda; navi da diporto:

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
	—
Comandante	240 000
Direttore di macchina	235 000
Ufficiale di coperta e di macchina	190 000
Nostromo, motorista	140 000
Marinaio, fuochista	120 000
Giovanotto	100 000
Mozzo	90 000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto:

Comandante	180 000
Capo motorista, motorista unico	160 000
Ufficiale di coperta	145 000
Nostromo, motorista in sottordine	125 000
Marinaio	105 000
Giovanotto	80 000
Mozzo	60 000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate

Comandante	145 000
Nostromo	115 000
Marinaio	95 000
Giovanotto	75.000
Mozzo	55.000

E) Rimorchiatori

Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	270 000
Ufficiale motorista	210 000
Nostromo, operaio, elettricista	190 000
Marinaio, fuochista, carbonaio	165.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
F) Navi addette al servizio di bunkeraggio	
Comandante	275.000
Direttore di macchina	270.000
Ufficiale	220.000
Sottufficiale	190.000
Marinaio, cuoco	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000
G) Galleggianti (con mezzi di propulsione propria addetti al servizio nei porti e nelle rade):	
Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	270 000
Nostromo, operaio elettricista, motorista, conducente unico	190 000
Marinaio, fuochista, carbonaio	170 000
Giovanotto	135 000
Mozzo	110 000
H) Pescherecci (comunque muniti di macchina a motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore)	
Marittimo al comando, motorista	80 000
Marinaio	65 000
Giovanotto	55 000
Mozzo	40 000
I) Pescherecci (comunque muniti di macchine a motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	100 000
Marinaio	85 000
Giovanotto	60 000
Mozzo	45 000
L) Pescherecci (comunque muniti di macchine con motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo)	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	120 000

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Marinaio	90 000
Giovanotto	65 000
Mozzo	55 000
M) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti	
Comandante	360 000
Direttore di macchina	330 000
Primo ufficiale di coperta o di macchina	265 000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista	225 000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista	200 000
Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate	175 000
Giovanotto	135 000
Mozzo	100 000
N) Personale borghese imbarcato su navi militari	
Prima categoria	
Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo	150 000
Seconda categoria	
Secondo cuoco e secondo maestro di casa	130 000
O) Allievi imbarcati sulle navi scuola	25 000
P) Piloti	
Primo gruppo	
Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia	390 000
Secondo gruppo	
Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Calabria, Rio Marina Salerno, Trapani	240 000
Terzo gruppo	
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Sant'Antioco, Torre Annunziata	210 000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1973.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Visto l'atto con il quale il consigliere d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dott. ing. Marcello Sprega dichiara di rinunciare allo incarico;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Il dott. Aldo Bonforti, ispettore capo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato, a decorrere dal 22 gennaio 1973, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. ingegnere Marcello Sprega, chiamato ad altro incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1973

LEONE

BOZZI

(2118)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Istituzione presso l'ambasciata d'Italia in La Paz (Bolivia) di una cancelleria consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30, 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita presso l'ambasciata d'Italia in La Paz (Bolivia) una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato eccettuati i dipartimenti di Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro e Tarifa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1972
Registro n. 360, *foglio n.* 244

(2122)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Istituzione in Vaasa (Finlandia) di un vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Finlandia;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Vaasa (Finlandia) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Helsinki e con la seguente circoscrizione territoriale: il Governatorato di Vaasa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1972
Registro n. 360, *foglio n.* 243

(2123)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Istituzione in Oulu (Finlandia) di un vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Finlandia;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Oulu (Finlandia) un vice consolato di 2ª categoria alla dipendenza dell'ambasciata in Helsinki e con la seguente circoscrizione territoriale: i Governatorati di Oulu e della Lapponia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1972
Registro n. 360, *foglio n.* 245

(2124)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1972.

Nomina di un componente del comitato previsto dall'articolo 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e le

modifiche e le integrazioni al predetto testo unico;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1972 con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato previsto dal citato art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, incaricato di formulare proposte ed esprimere pareri su tutte le questioni che il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, ai sensi della ripetuta legge n. 853, del 1971, deve sottoporre al C.I.P.E;

Considerato che, a seguito delle dimissioni da presidente della giunta della regione Campania dell'avvocato Nicola Mancino, il consiglio regionale della Campania ha eletto, nella seduta del 21 settembre 1972, il nuovo presidente della giunta nella persona dell'avvocato Alberto Servidio;

Decreta:

L'avv. Alberto Servidio, presidente della giunta della regione Campania, è nominato componente del comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in sostituzione dell'avv. Nicola Mancino.

Il presidente della giunta della regione Campania, può farsi sostituire, il caso di impedimento, da un assessore regionale appositamente incaricato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 91

(2404)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1972.

Proroga fino al 31 dicembre 1973 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visto il proprio decreto n. 005190 dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, con il quale è stata disposta per il triennio 1965-1967 l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, per il conseguimento degli indennizzi e dei contributi erogabili in unica soluzione, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, su liquidazioni effettuate dal Ministero del tesoro o dalle intendenze di finanza in base alla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i propri decreti n. S/7038 del 27 dicembre 1967, n. S/8027 del 16 dicembre 1969, n. S/01133 del 10 dicembre 1970 e n. S/05562 del 30 dicembre 1971 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numero 52 del 27 febbraio 1968, n. 39 del 13 febbraio 1970, n. 28 del 3 febbraio 1971 e n. 53 del 26 febbraio 1972 con i quali, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 settembre 1967, n. 955, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono state prorogate fino al 31 dicembre 1972 le disposizioni di cui al precedente decreto;

Ritenuto che, perdurando le ragioni per le quali sono state disposte le proroghe di cui innanzi, si rende opportuno continuare ad assicurare ai danneggiati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita disposta a loro favore con il citato decreto n. 005190 dell'11 dicembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel proprio decreto numero 005190 dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti durante il triennio 1965-1967, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1973 con le modifiche di cui ai successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero del tesoro - Direzione generale danni di guerra, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Durante l'anno 1973 sui pagamenti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, sarà operata una detrazione del 0,40 per cento.

In relazione alle detrazioni operate in base al precedente comma, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite massimo dello 0,30 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1973
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 142

(2402)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arezzo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Siena e di Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-

legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1972, con il quale la Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arezzo, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio della provincia di Arezzo e dei comuni di Grosseto, Siena, Poggibonsi (Siena), Livorno e Capraia Isola (Livorno);

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare dell'Etruria;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arezzo, con il decreto in data 1° aprile 1972, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Abbadia San Salvatore, Chianciano Terme, Montepulciano e Piancastagnaio in provincia di Siena, nonchè del comune di Cecina in provincia di Livorno.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare dell'Etruria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(2568)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1973.

Approvazione di delibera del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, concernente modifiche al regolamento per la gestione dell'assistenza in caso di ricovero ospedaliero degli iscritti e dei loro familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici per la gestione dell'assistenza in caso di ricovero ospedaliero degli iscritti e dei loro familiari, approvato con decreto ministeriale 29 marzo 1963;

Visto l'art. 5 del citato regolamento, concernente le modalità di erogazione delle prestazioni di malattia;

Vista la delibera adottata dal comitato direttivo dello ente nella riunione del 13 novembre 1971, concernente modifiche al predetto art. 5 del regolamento;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione della sopracitata delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera in data 13 novembre 1971, con la quale il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ha apportato modifiche all'art. 5, primo e secondo comma, del regolamento per la gestione dell'assistenza in caso di ricovero ospedaliero degli iscritti e dei loro familiari, approvato con decreto ministeriale 29 marzo 1963, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA MEDICI

Modifiche apportate con deliberazione del comitato direttivo del 13 novembre 1971 al regolamento per la gestione dell'assistenza in caso di ricovero ospedaliero degli iscritti e dei loro familiari (approvato con decreto ministeriale 29 marzo 1963).

Il primo comma dell'art. 5 viene sostituito dai seguenti:

« L'Ente assiste l'iscritto nell'onere relativo a degenza, cure mediche, interventi chirurgici, accertamenti diagnostici in caso di ricovero, per il tempo strettamente necessario, negli istituti pubblici e privati di cura con i quali l'ente medesimo stipula apposite convenzioni che possono prevedere anche una partecipazione alla spesa da parte dello stesso assistito.

Con deliberazione del comitato direttivo l'assistenza può essere estesa anche all'onere sostenuto dall'iscritto, per prestazioni sanitarie di rilevante onerosità ancorchè erogate ambulatoriamente ».

All'art. 5, secondo comma, vengono soppresse le parole: « Le convenzioni con gli istituti di cura devono prevedere il ricovero in camere singole ».

Il presidente: BENAGIANO

Il segretario: DE LUCA

(2405)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1973.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Alghero-Fertilia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 58 del 3 giugno 1966, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 268 del 27 ottobre 1966 col quale sono state rettificate le caratteristiche dell'aeroporto di Alghero-Fertilia, determinate, con decreto ministeriale n. 455 del

20 novembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 del 9 dicembre 1964, ai sensi dell'art. 714/*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Alghero dal 15 giugno 1972 al 14 agosto 1972 e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, numero 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Alghero-Fertilia, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1973

Il Ministro: TANASSI

(2571)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1973.

Valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende di ogni settore ai fini degli assegni familiari, in provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende appartenenti a tutte le categorie, con esclusione delle aziende alberghiere, operanti nella provincia di Livorno, è determinato come segue:

Vitto: L. 9000 al mese (per n. 26 giornate); lire 346 giornaliere.

Alloggio: L. 2500 mensili (per n. 26 giornate); lire 96 giornaliere.

Roma, addì 8 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(2409)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1973.

Valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende di ogni settore ai fini degli assegni familiari, in provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie in provincia di Pisa è determinato nella misura seguente:

Vitto: L. 12.500 (mensili).
Alloggio: L. 2.500 (mensili).

Roma, addì 8 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(2408)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1973.

Valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende di ogni settore ai fini degli assegni familiari, in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Avellino è determinato come segue:

Vitto: L. 7.500 mensili.

Alloggio: L. 2.500 mensili.

Per i trebbiatori:

Vitto: L. 800 al giorno.

Roma, addì 8 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(2406)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1973.

Valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende di ogni settore ai fini degli assegni familiari, in provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Siena corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie è determinato come segue:

Vitto: L. 11.320 mensili.
Alloggio: L. 2.600 mensili.

Roma, addì 8 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(2407)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1973.

Autorizzazione alla società per azioni GLOBO - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società per azioni GLOBO - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza la impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni GLOBO - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 14 febbraio 1973

Il Ministro: FERRI

(3279)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1973.

Sostituzione di un membro della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1971, relativo alla ricostituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1972-1973;

Vista la lettera n. 1602 del 12 gennaio 1973, con la quale la Federazione nazionale braccianti, salariati, coloni, tecnici, impiegati agricoli trasmette la lettera di dimissioni del sig. Lionello Bignami da membro della commissione centrale medesima in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura in quanto chiamato ad altri incarichi sindacali e designa per lo stesso incarico e rappresentanza il sig. Malvino Mariani;

Decreta:

Il sig. Malvino Mariani è nominato membro della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione del sig. Lionello Bignami dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1973

Il Ministro: COPPO

(2974)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1973.

Regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, in materia di brevetti per invenzioni modelli e marchi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, concernente la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1972 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, gli uffici incaricati di ricevere e verbalizzare i depositi di documenti concernenti brevetti;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1972 con il quale sono stati stabiliti i giorni e l'orario di apertura al pubblico degli uffici anzidetti;

Decreta:

E' approvato l'unito testo delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1973

Il Ministro: FERRI

Regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi di impresa.

Art. 1.

Gli uffici competenti a ricevere il deposito dei documenti riguardanti:

1) domande di brevetto per invenzioni industriali;

2) domande di brevetto per modelli di utilità e per disegni o modelli ornamentali;

3) domande di brevetto per marchi d'impresa;

4) domande di registrazione internazionale per marchi di impresa;

5) domande di trascrizione di atti concernenti domande di brevetto o brevetti;

6) istanze e documenti concernenti priorità;

7) ricorsi in materia di brevetti;

devono redigere, all'atto del deposito, processo verbale conforme ai modelli allegati al presente regolamento.

Il processo verbale deve essere firmato da chi presenta i documenti e sottoscritto dal funzionario delegato a ricevere e a verbalizzare i depositi.

Art. 2.

I processi verbali di deposito devono essere contrassegnati da un numero progressivo distinto per ciascuna delle categorie di documenti elencati nel precedente articolo. La numerazione progressiva dei processi verbali è effettuata secondo l'ordine di ricevimento dei documenti.

I processi verbali sono redatti in un originale e quattro copie con scrittura di colore scuro.

Una delle copie dei processi verbali, autenticata conforme all'originale, è rilasciata, osservata la legge sull'imposta di bollo, ai depositanti che ne fanno richiesta.

Le altre tre copie sono rimesse, con plico postale raccomandato, nel termine di dieci giorni dalla data del processo verbale, all'ufficio centrale brevetti insieme ai fascicoli dei documenti depositati. L'ufficio provvede a inserire una delle copie nelle raccolte di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.

Art. 3.

Gli originali dei processi verbali relativi al deposito di una stessa categoria di documenti devono periodicamente essere rilegati in ordine progressivo di numerazione in volumi che ne comprendono non più di 500.

Qualora, per una o più categorie nell'anno non sia raggiunto tale numero, i verbali, ancorchè di diverse categorie, possono essere rilegati in un unico volume purchè convenientemente distinti.

Gli originali possono essere distrutti, previo microfilmatura, dopo il decorso di dieci anni dalla estinzione dei diritti di brevetto ai quali si riferiscono.

Art. 4.

Le domande indicate nei numeri da 1) a 4) del precedente art. 1, debbono essere redatte in conformità ai modelli allegati al presente regolamento e debbono essere scritte a macchina con l'uso di nastri di colore scuro.

Qualora sia presentata una domanda non redatta in conformità al modello prescritto o scritta a mano, l'ufficio ricevente procede alla verbalizzazione e invita l'interessato a provvedere alla regolarizzazione formale della domanda.

Art. 5.

La descrizione dell'invenzione o del modello deve essere scritta o impressa con inchiostro di colore scuro e indelebile, su una sola faccia di carta forte bianca, del formato di centimetri 21×30, lasciando un margine di almeno cm. 3 alla sinistra del foglio e un adeguato margine agli altri lati del foglio, nonchè uno spazio tra le linee tale da consentire correzioni interlineari. Ogni foglio non deve contenere più di 25 linee di scrittura.

L'intestazione della descrizione deve contenere il titolo dell'invenzione o del modello nonchè il nome e cognome o la denominazione sociale del titolare dell'invenzione o del modello.

I fogli debbono essere riuniti in fascicolo in modo che ne sia consentita la lettura senza difficoltà e le pagine devono essere numerate progressivamente.

La descrizione è firmata in calce dal richiedente il brevetto o dal suo mandatario; i singoli fogli sono siglati dal medesimo firmatario.

Le eventuali cancellature e correzioni apportate sulle descrizioni vanno approvate con annotazione in margine del foglio.

Nel corso della descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche.

Le indicazioni di pesi o misure sono date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.

La descrizione, allegata alla domanda di brevetto, deve essere presentata in duplice originale.

Le dichiarazioni di protezione dei marchi debbono essere redatte con gli stessi criteri sopra prescritti per le descrizioni delle invenzioni o dei modelli, in conformità al modello allegato al presente regolamento.

Art. 6.

I disegni da allegare, in due esemplari, alle descrizioni debbono essere eseguiti o impressi a linee di inchiostro di colore scuro, su fogli di carta bianca resistente e non brillante.

I disegni debbono essere presentati su carta del formato di cm. 21×30, lascianod un margine di almeno cm. 2.

Le tavole di disegni non debbono contenere alcuna dicitura, a eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata; debbono essere eseguiti a regola d'arte e le singole figure, nettamente separate le une dalle altre e numerate progressivamente, debbono consentire la percezione dei dettagli senza difficoltà, in modo da poter ottenere chiare riproduzioni fotografiche in formato ridotto. Ogni tavola deve essere firmata dal richiedente o dal suo mandatario e sul margine di ciascuna di esse deve essere indicato il numero della tavola.

Art. 7.

I documenti diversi da quelli indicati nel precedente art. 1, anche se per essi è prescritta la presentazione entro un determinato termine, nonchè le attestazioni comprovanti il pagamento delle tasse prescritte per il mantenimento in vigore dei brevetti

possono essere depositati presso gli uffici indicati nello stesso articolo 1 o inviati direttamente all'ufficio centrale brevetti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

I documenti presentati presso gli uffici anzidetti sono da questi inviati, entro dieci giorni dal ricevimento, all'ufficio centrale brevetti, accompagnati da un elenco di trasmissione nel quale devono essere precisati gli estremi dei documenti trasmessi nonchè la data di ricevimento.

Gli interessati possono richiedere estratto dell'elenco di trasmissione riguardante i documenti da essi presentati.

Art. 8.

Quando ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, l'ufficio ricevente invita il depositante a eliminare irregolarità formali delle domande o dei documenti allegati che non incidono sulla ricevibilità, l'eliminazione dell'irregolarità deve essere effettuata in presenza di un funzionario dell'ufficio mediante postille o annotazioni. Qualora fosse indispensabile sostituire l'atto irregolare, questo deve comunque restare sempre allegato al processo verbale.

Se la regolarizzazione viene, per qualsiasi motivo, ritardata oltre il termine di dieci giorni nel quale si deve effettuare l'invio dei documenti all'ufficio centrale brevetti la domanda o i documenti sono trasmessi ugualmente in tale termine, dando atto nel processo verbale del rilievo comunicato all'interessato.

Art. 9.

Gli uffici riceventi adottano i provvedimenti idonei ad assicurare il segreto di ufficio in conformità alle prescrizioni dello Ufficio centrale brevetti.

Detti uffici possono dare in visione al pubblico solo i documenti seguenti:

a) raccolte dei processi verbali di deposito di domande di brevetto o di documenti;

b) raccolte delle copie a stampa o delle riproduzioni fotografiche delle descrizioni e dei disegni dei brevetti per invenzioni industriali;

c) raccolte dei fascicoli mensili del Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Gli uffici possono anche rilasciare, a richiesta degli interessati e con l'osservanza delle disposizioni sull'imposta di bollo, copie semplici ovvero copie autenticate dei documenti contenuti nelle raccolte sopra indicate.

Art. 10.

Qualora ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, pervengano all'Ufficio centrale brevetti mediante il servizio postale, domande di brevetto provenienti dall'estero, dette domande, anche se spedite con lettera non raccomandata, possono formare oggetto di processo verbale di deposito, in quanto ricevibili ai sensi dell'art. 3 del citato decreto e in quanto i documenti siano scritti in lingua italiana.

Quando dal documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte non risulti versato anche l'importo della imposta di bollo da applicare sulle domande e sugli altri documenti, l'ufficio centrale brevetti invita l'interessato a integrare il versamento effettuato.

Le comunicazioni dell'ufficio concernenti la ricevibilità delle domande depositate mediante il servizio postale e i rilievi relativi alle domande stesse sono indirizzate esclusivamente al domicilio eletto in Italia. Qualora l'interessato non abbia provveduto ad eleggere il suo domicilio in Italia, le comunicazioni sono effettuate mediante affissione di copia nell'albo dell'Ufficio centrale brevetti e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato.

Per le domande di brevetto che pervengono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'inoltro all'ufficio centrale brevetti, qualora ne sia accertata la ricevibilità, sarà considerata data del deposito la data di ricezione della domanda da parte del Ministero anzidetto.

Art. 11.

Quando il depositante intenda far valere, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, la proroga dei termini prescritti per il deposito di domande, istanze o documenti, deve precisare i motivi della richiesta di proroga.

L'ufficio ricevente dà atto nel processo verbale di deposito della richiesta di proroga e dei motivi addotti.

Se il termine del quale sia richiesta la proroga, sia scaduto in un giorno che non sia sabato, domenica o altro giorno festivo nazionale, l'interessato deve anche produrre i documenti atti a provare la chiusura degli Uffici nel giorno di scadenza del termine, salvo che la richiesta di proroga sia basata sulla chiusura dello stesso ufficio ricevente, che in tal caso ne dà attestazione.

I documenti possono essere presentati contestualmente alla richiesta di proroga, ovvero entro i due mesi successivi, qualora ne sia fatta espressa riserva all'atto della presentazione della domanda di proroga.

Quando, ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, la proroga dei termini sia richiesta per interruzione, anche all'estero, dei servizi postali, l'interessato deve provare tale interruzione mediante attestazione rilasciata dai competenti servizi postali o mediante altra idonea documentazione dalla quale risulti anche la data di inizio e quella della fine dell'interruzione.

La ricevuta della raccomandata prevista dal citato terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, può essere sostituita, per i plichi postali provenienti dall'estero, da idonei documenti atti a provare la data della effettiva spedizione dei plichi stessi.

La proroga dei termini prevista dal suddetto art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, può essere fatta valere anche per i termini prescritti per le risposte ai rilievi dell'ufficio centrale brevetti.

Art. 12.

Qualora, dall'esame della domanda di brevetto, sorga il dubbio che l'invenzione possa essere nociva alla salute, l'ufficio potrà richiedere all'interessato, assegnandogli un termine, di presentare idonea documentazione circa l'innocuità del trovato.

Se, entro il termine assegnato o prorogato, non venga fornita all'ufficio la documentazione richiesta, ovvero questa non sia tale da eliminare il dubbio, l'ufficio dovrà chiedere il parere del Consiglio superiore di sanità inviando tutta la documentazione necessaria.

Se la domanda viene respinta, in quanto l'invenzione è ritenuta nociva alla salute, l'ufficio centrale brevetti diffiderà anche l'interessato ad osservare l'obbligo del segreto sull'invenzione, qualora ciò sia stato richiesto dall'autorità militare.

Art. 13.

Gli originali dei brevetti, riuniti nelle raccolte di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, devono contenere le indicazioni seguenti:

1) numero d'ordine del brevetto e data della sua concessione;

2) ufficio, giorno ed ora di deposito, e numero d'ordine della domanda di brevetto;

3) cognome, nome, domicilio o residenza del richiedente, ovvero denominazione e sede se trattasi di persona giuridica;

4) estremi delle priorità rivendicate e riconosciute ovvero, per le priorità rivendicate e non ritirate, per le quali sia stato adottato un provvedimento di rifiuto, gli estremi anzidetti con la motivazione del rifiuto.

Inoltre, per le invenzioni e i modelli, deve essere riportato il titolo dell'invenzione o del modello; per i marchi d'impresa l'indicazione dei prodotti o delle merci che il marchio è destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio.

Per i brevetti d'invenzione, oltre alle indicazioni sopraindicate, deve essere presa nota degli eventuali brevetti completivi mentre, per i brevetti completivi, deve essere riportato il numero del brevetto principale al quale il completivo si riferisce.

Per i brevetti di rinnovazione di marchi d'impresa devono anche essere indicati gli estremi del brevetto di primo deposito nonchè il numero d'ordine della domanda di rinnovazione.

In relazione ad ogni brevetto deve inoltre essere presa nota degli atti elencati all'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e all'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

I pagamenti delle tasse per il mantenimento in vigore di ciascun brevetto debbono essere annotati in apposite schede annesse alle raccolte anzidette.

MODELLO A

Reg A - N. prot.

UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI . . . . . .

Verbale di deposito di domanda di brevetto per invenzione industriale

L'anno . . . . il giorno . . . .
del mese di . . . . alle ore . . . . e minuti . . . . . .

. Signor
———
la Ditta . . . .

di nazionalità . . domiciliat . . . / con sede a . . . . in via . . . . . n. . .

rappresentat . . da . . . .
con domicilio elettivo a . . . . in via . . . . n. . . . . ,
presso . . . . . ., ha . . . presentato, a me sottoscritto,
una domanda in bollo per la concessione di un brevetto d'invenzione industriale principale o . . . . . .

completivo — al brevetto principale n. . . ., richiesto il . . ., e concesso il . . . . . .
— alla domanda di brevetto principale n. . . . . . ., depositato il . . . .

per l'invenzione avente per titolo: . . . .
. . . .
. . . .

Inventore designato: . . . .
Priorità: E' stato rivendicato il diritto di priorità derivante da:

a) precedente domanda di modello / brevetto n. . . . . depositata in . . . . . . il . . . . ;

b) esposizione al . . . ., effettuata il . . . . ;
c) pubblicazione sul . . . . ., eseguita il . . . .

Annotazioni varie: . . . .
Documentazione allegata:

a) descrizione, in duplice copia, di n. . . pagine di scrittura;
b) disegni, in duplice copia, di n. . . tavole;
c) lettera d'incarico, procura o riferimento a procura generale;
d) documenti di priorità con traduzione italiana;
e) autorizzazione o atto di cessione;
f) dichiarazione di consenso dell'inventore ad essere menzionato nel brevetto;
g) attestazione di versamento (sul c/c postale n. 1/11770, intestato all'Ufficio registro tasse e concessioni di Roma) di lire . ., emessa dall'Ufficio postale di . . . .
in data . . n. . . . .
h) marca da bollo di L. .

La domanda, la descrizione e i disegni sopra elencati sono stati firmati dall . . . interessat . . . e da me controfirmati e bollati con il timbro dell'ufficio.

Copia del presente verbale è stata da me sottoscritta e consegnata alla parte interessata.

Il depositante — *L'ufficiale rogante*

. . . .

Timbro
dell'ufficio

(*Spazio riservato all'Ufficio centrale brevetti*)

. . . .
. . . .

MODELLO *B*

Reg. *B* - N. prot. .

UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI . . . .

Verbale di deposito di domanda di brevetto per modello industriale

L'anno . . . . il giorno . . . .
del mese di . . . . alle ore . . . . e minuti . . . . .

. . . Signor
———— . . . .
la Ditta

di nazionalità . . . . . . domiciliat . . . / con sede a . . . . in via . . . . n. . .

rappresentat . . da . . . . con domicilio elettivo a . . . .
in via . . . . n. . . ., presso . . . .,
ha . . presentato, a me sottoscritto, una domanda in bollo per la concessione di un brevetto per modello

industriale { di utilità / di serie ornamentale / ornamentale } , per il modello avente per titolo: . . . .

. . . .
. . . .
Inventore designato: . . . .
Priorità: E' stato rivendicato il diritto di priorità derivante da:

a) precedente domanda di modello / brevetto n. . . . depositata in . . . . . . il . . . . . ;

b) esposizione al . . . . effettuata il . . . . ;
c) pubblicazione sul . . . ., eseguita il . . . .
Annotazioni varie: . . . .
Documentazione allegata:
a) disegni, in duplice copia, di n. . . tavole;
b) descrizione, in duplice copia, di n. . . . pagine di scrittura;
c) lettera d'incarico, procura o riferimento a procura generale;
d) documenti di priorità con traduzione italiana;
e) autorizzazione o atto di cessione;
f) dichiarazione di consenso dell'autore del modello ad essere menzionato nel brevetto;
g) attestazione di versamento (sul c/c postale n. 1/11770, intestato all'Ufficio del registro tasse e concessioni di Roma) di lire . . emessa dall'Ufficio postale di . . . .
in data . . . . n. . . ;
h) marca da bollo di L. . . .

La domanda, i disegni e la descrizione sopra elencati sono stati firmati dall . . interessat . . . e da me controfirmati e bollati con il timbro dell'ufficio.

Copia del presente verbale è stata da me sottoscritta e consegnata alla parte interessata.

Il depositante *L'ufficiale rogante*

. . . .

Timbro
dell'ufficio

(*Spazio riservato all'Ufficio centrale brevetti*)

. . . .
. . . .

MODELLO C

Reg. C. - N. prot. . . .

UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI .

Verbale di deposito di domanda di brevetto per marchio d'impresa

L'anno . . . . il giorno . . . .
del mese di . . . . alle ore . . e minuti . .
. Signor / la Ditta . .
di nazionalità . domiciliat . / con sede a . . in via . . n. . .
rappresentat . . da . . con domicilio elettivo a .
in via . . n. . ., presso .,
ha . . presentato, a me sottoscritto, una domanda in bollo per la concessione di un brevetto per marchio d'impresa di primo deposito / di rinnovazione per generi di n. . . class . . consistente: .
. . . .
per contraddistinguere i seguenti prodotti o servizi:
.
appartenenti all . . class . . N. . .
Priorità: E' stato rivendicato il diritto di priorità derivante da:

a) precedente domanda di brevetto per marchio n. . ., depositata in .
il . .;

b) esposizione al . . . . effettuata il . .;

Annotazioni varie: . .
Documentazione allegata:

a) dichiarazione di protezione del marchio, in triplice copia e in carta uso bollo;

b) fac-simile del marchio, in otto esemplari riprodotti in nero, su carta bianca;

c) fac-simile del marchio in otto esemplari riprodotti in colore;

d) elenco in duplo, in carta semplice, dei prodotti o servizi da contraddistinguere;

e) lettera-d'incarico, procura o riferimento a procura generale;

f) documenti di priorità con traduzione italiana;

g) attestazione di versamento (sul c/c postale n. 1/11770, intestato all'Ufficio registro tasse e concessioni di Roma) di lire . emessa dall'Ufficio postale di . . . .
in data . . n. . .,

h) marca da bollo di L. .

La domanda e la dichiarazione di protezione sopra indicate sono state firmate dall . . interessat . . e da me controfirmate e bollate con il timbro dell'Ufficio.

Copia del presente verbale è stata da me sottoscritta e consegnata alla parte interessata.

Il depositante *L'ufficiale rogante*

. . . .

Timbro
dell'ufficio

(*Spazio riservato all'Ufficio centrale brevetti*)

. . . .
. . . .

MODELLO *D*

Reg. *D* - N. prot. .

UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI

Verbale di deposito di marchio internazionale

L'anno . . il giorno . . . . . del mese di . . . alle ore . . e minuti . .

. Signor / la Ditta . . . . di nazionalità . . . .

residente / con sede . . . . in . . . . . via . . . . n. . . . a mezzo

mandatario . . . . elettivamente domiciliato agli effetti di legge a . . . . . .

via . . . . n. . . . presso . . . . ha presentato a me sottoscritto:

1) Domanda in bollo per registrazione / rinnovazione internazionale per la durata di anni . . . del marchio depositato in Italia in data . . . . . . verbale n. . . concesso dall'Ufficio centrale brevetti il . . . . . . con attestato n. . . e registrato all'OMPI-BIRPI di Ginevra in data . . . . . . col n. . . . . . consistente . . . . per contraddistinguere i seguenti prodotti . . . . . .

2) Stampo tipografico del marchio.

3) Elenco in triplice copia dei prodotti da contraddistinguere, in lingua francese, su carta uso bollo.

4) Fac-simile del marchio in 8 esemplari riprodotti in nero su carta bianca.

5) Fac-simile del marchio in 45 esemplari riprodotti in colore.

6) Lettera d'incarico.

7) Attestato di versamento (sul c/c postale n. 1/11770 intestato all'Ufficio registro tasse e concessioni - Roma) di lire . emesso dall'Ufficio postale di . . . . in data . . . . . n. . . . .

8) Ricevuta di versamento per le tasse internazionali in Frs. . . . in favore dell'OMPI-BIRPI di Ginevra, ivi comprese quelle per le estensioni territoriali di protezione per i seguenti Paesi . . . .

La domanda ed i documenti sopraindicati sono stati firmati dal richiedente e da me controfirmati e bollati col timbro dell'ufficio.

Copia del presente verbale è stata da me sottoscritta e consegnata all'interessato.

Il depositante . . . . .

L'ufficiale rogante . . . .

Timbro
dell'ufficio

N.B. — Per le rinnovazioni non si allega, alla domanda, lo stampo tipografico e gli esemplari del marchio.

MODELLO *E*

Reg. *E* - N. prot. .

UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI . . .

Verbale di deposito di nota di trascrizione

L'anno . . il giorno . . . del mese di . . alle ore . . e minuti .

. Signor
———
la Ditta . . ha presentato a me sottoscritto:

1) Nota di trascrizione, sotto forma di domanda, in duplo riferentisi

al brevetto per . . n. . . .
———
domanda di brevetto n. .

2) Atto di procura, lettera d'incarico, riferimento a procura generale.

3) Versamento in c/c postale n. 1/11770 intestato all'Ufficio registro tasse e concessioni di Roma di L. .
emesso dall'Ufficio postale di . . in data . .

4) Atto da trascrivere . . . .
. . . .

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI

Atto di . . . . . . Trascrizione n. . . . . .

A carico di . . . .

A favore di . . . . . .

Brevetto per invenzione-modello-marchio . . . .

La nota di cui sopra è stata da me controfirmata e bollata col timbro d'ufficio.

Per gli effetti di legge è stato eletto domicilio in . . . .
. . . .

Copia del presente verbale è stata da me sottoscritta e consegnata alla parte interessata.

Il depositante *L'ufficiale rogante*

. . . .

Timbro
dell'ufficio

MODELLO *F*

Reg. *F* - N. prot. .

UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI . . . . .

Verbale di deposito di istanze e documenti concernenti priorità

L'anno . . . . il giorno . . . del mese di . . . .

. Signor / la Ditta . . . .

residente / con sede . . . .

a mezzo mandatario . . . .

ed elettivamente domiciliato agli effetti di legge a . .. . . . via . . . .

presso . . . . .

a seguito di domanda per { invenzione / modello / marchio } depositata a . . . . il . . . .

Prot. n. . . . . . .

ha depositato presso questo Ufficio i sottoelencati documenti:

1) . . . .

2) . . . .

3) . . . .

Copia del presente verbale è stata consegnata all'interessato.

Il depositante . . . .

L'ufficiale rogante . . . .

Timbro
dell'ufficio

Modello G

Reg. *G* - N prot. .

UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI . .

Verbale di deposito di ricorsi in materia di brevetti

L'anno . . il giorno . . . del mese di . .

. Signor

la Ditta . . . .

residente

con sede . . . . .

a mezzo mandatario . . . .

ed elettivamente domiciliato agli effetti di legge a . . via

presso . . ha depositato presso questo ufficio un ricorso redatto su carta bollata e datato .

. contro il provvedimento dell'Ufficio centrale brevtti datato . . . e ricevuto dal ricorrente il . . . . . . concernente la domanda di brevetto per (invenzione, modello, marchio)

n. . . depositata il . . oppure il brevetto n. . . concesso il .

Al ricorso sono allegati:

6 copie del ricorso in carta semplice;

5 fogli di carta bollata (atti giudiziari) da L. 400;

assegno circolare bancario di L. 2.300 intestato al Segretario della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti;

memoria aggiuntiva al ricorso.

Copia del presente verbale è stata consegnata all'interessato.

Il depositante . . . .

L'ufficiale rogante . . .

Timbro
dell'ufficio

MODELLO 1

Domanda di brevetto per invenzione industriale

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio centrale brevetti - ROMA

$\frac{\text{Il sottoscritto}}{\text{La Ditta}}$ . . . . di nazionalità . . . .

domiciliata . . . . (ovvero) con sede a . . . .

(stesso ordine dei nominativi)

rappresentata da . . . . con domicilio eletto presso . . . . .

domanda la concessione di un brevetto *principale* ovvero *completivo* al brevetto principale n. . . richiesto

il . e concesso il . . . . . . per l'invenzione avente per titolo: «. . . . .».

Inventore designato . . . . . .

Priorità. — *Si rivendica il diritto di priorità derivante da:*

a) precedente domanda di $\frac{\text{brevetto}}{\text{modello}}$ depositata in . . . . (nazione) il . . . . . . n. .

b) esposizione . . ovvero:

c) pubblicazione su . . . .

Annotazioni varie . . . .

Documentazione allegata:

a) Descrizione in duplice copia di n. . . . pagine di scrittura;

b) Disegni in duplice copia di n. . . tavole;

c) Lettera d'incarico, procura o riferimento a procura generale;

d) Documento/i di priorità con traduzione italiana;

e) Autorizzazione o atto di cessione;

f) Dichiarazione di consenso dell'inventore per essere menzionato nel brevetto;

g) Attestazione di versamento (sul c/c/p n. 1/11770 intestato all'Ufficio del registro tasse e concessioni di Roma di L. . . emesso dall'Ufficio postale di . . . . in data . . . .;

h) marca da bollo da L. . . . .

Firma . . . .

Data . . . .

MODELLO 2

Domanda di brevetto per modello industriale (di utilità, ornamentale, serie ornamentale)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio centrale brevetti - ROMA

Il sottoscritto / La Ditta . . di nazionalità . . . .

domiciliat. . (ovvero) con sede a . . . . .

(stesso ordine dei nominativi)

rappresentat . . . . . . con domicilio eletto presso . . . . .

domanda la concessione di un brevetto per modello industriale (di utilità, ornamentale, o serie ornamentale) . .

. . per il modello avente per titolo . . .

Inventore designato . . . . . .

Priorità. — Si rivendica il diritto di priorità derivante da:

a) precedente domanda di brevetto/modello depositata in . . (nazione) il . . n. .

b) esposizione

c) pubblicazione su . .

Annotazioni varie . . . . . .

Documentazione allegata:

a) Disegni in duplice copia di n. . . tavole;

b) Descrizione in duplice copia di n. . . . pagine di scrittura;

c) Lettera d'incarico, procura o riferimento a procura generale;

d) Documento di priorità con traduzione italiana;

e) Autorizzazione o atto di cessione;

f) Dichiarazione di consenso dell'inventore per essere menzionato nel brevetto;

g) Attestazione di versamento (sul c/c/p n. 1/11770 intestato all'Ufficio del registro tasse e concessioni di Roma di L. . . . . emesso dall'Ufficio postale di . . . . . in data . . . .;

h) marca da bollo da L. . . . .

Firma . . . . . .

Data . . . .

MODELLO 3

Domanda per la concessione di brevetto per marchio d'impresa

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio centrale brevetti - ROMA

Il sottoscritto
La Ditta . . . . di nazionalità . . . . . .

domiciliat . (ovvero) con sede a . . .

(stesso ordine dei nominativi)

rappresentata da . . con domicilio eletto presso . .

fa domanda per ottenere la concessione di un brevetto per marchio d'impresa di primo deposito (ovvero) di rinnovazione del marchio n. . . . depositato il . . . n. . . . per contraddistinguere i seguenti prodotti (ovvero) i seguenti servizi . . . . . . (indicare il genere dei prodotti o i servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, precisando se trattasi di prodotti, se sono di fabbricazione o di commercio).

Tale marchio, come dagli uniti esemplari, è costituito: (indicazione succinta degli estremi del marchio).

Priorità. — Si rivendica il diritto di priorità derivante . . . .

Annotazioni varie . . . .

Documentazione allegata:

a) Dichiarazione di protezione del marchio in triplo originale (v. modello 5);

b) Fac-simile del marchio in otto esemplari riprodotti in nero su carta bianca;

c) Fac-simile del marchio in otto esemplari riprodotti in colore;

d) Lettera d'incarico, procura o riferimento a procura generale;

e) Attestato di versamento sul c/c/p n. 1/11770 intestato all'Ufficio del registro tasse e concessioni di Roma di L. . . . emesso dall'Ufficio postale di . . . . in data . . . . n. . . . ;

f) Marca da bollo di L. . . . . ;

g) Elenco in duplo dei prodotti o servizi da contraddistinguere;

h) Document . . di priorità.

Firma . . . .

Data . . . . .

MODELLO 4

Domanda per registrazione o rinnovazione internazionale di marchio d'impresa

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio centrale brevetti - ROMA

Il sottoscritto / La Ditta . . . . di nazionalità .

residente / con sede . . . . . in . . . . via . . . . n. .

rappresentata da . . . . . . con domicilio eletto presso . . . . . .

domanda la registrazione / rinnovazione internazionale per anni . . . del marchio depositato in Italia in data . .

verbale n. . . concesso dall'Ufficio centrale brevetti il . . . con attestato n. .

e registrato all'OMPI-BIRPI di Ginevra in data . . col n. . . consistente .

. . . per contraddistinguere i prodotti di cui all'annesso elenco in triplo.

Allegati:

1) Stampo tipografico del marchio;

2) Elenco, in triplice copia, dei prodotti da contraddistinguere, in lingua francese, su carta uso bollo e debitamente sottoscritto;

3) Fac-simile del marchio in 8 esemplari in nero;

4) Fac-simile del marchio in 45 esemplari in colore;

5) Lettera d'incarico;

6) Attestazione di versamento della tassa nazionale (sul c/c postale n. 1/11770 intestato all'Ufficio del registro tasse e concessioni di Roma) di L. . . . . ;

7) Ricevuta di versamento delle tasse internazionali di Frs. . . . . a favore dell'OMPI-BIRPI di Ginevra;

8) Dichiarazione dei Paesi nei quali si desidera l'estensione territoriale di protezione ai sensi dell'art. 3-*bis* dello Accordo di Madrid (atto di Nizza).

Firma . . . .

Data . . . .

N.B. — Per le rinnovazioni non si allega nè lo stampo tipografico, nè gli esemplari del marchio.

MODELLO 5

DICHIARAZIONE DI PROTEZIONE DI MARCHIO

(da redigersi, in triplice copia, su carta semplice, osservando i margini della carta uso bollo)

DICHIARAZIONE DI PROTEZIONE

A nome . . . . . (indicare, cognome, nome, nazionalità e domicilio del richiedente) rappresentato da . . . . . (indicare, se vi è il mandatario, cognome, nome e indirizzo di questi) per marchio di impresa di . . . . . (primo deposito, oppure di rinnovazione) depositato il . . . . (data e numero del verbale di deposito a cura dell'ufficio).

Il marchio consiste . . . . . . (descrivere il marchio in modo da mettere in evidenza le caratteristiche delle sue diverse parti, nonchè, per i marchi colorati, i vari colori).

Il marchio sarà utilizzato per contraddistinguere i seguenti prodotti o servizi . . . . . . (elencare in maniera completa, i prodotti, le merci o i servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, evitando dizioni generiche o in lingua straniera).

Il marchio stesso verrà usato applicandolo . . . . . . (indicando il modo di applicazione del marchio, cioè se come etichetta sui prodotti sugli involucri, oppure come incisione o come rilievo, ecc.).

(applicare, incollandolo, un esemplare del marchio)

Firma del richiedente o del mandatario

. . . .

(3305)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia) con effetto dal 1° maggio 1972, e successiva proroga;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4088)

DECRETO PREFETTIZIO 26 gennaio 1973.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 24001 del 12 giugno 1970 con cui si è provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-1973;

Vista la nota n. 70 del 15 gennaio 1972 con cui il medico provinciale di Viterbo, a seguito delle dimissioni dei dott. Marco Travaglini da direttore sanitario dell'ospedale Grande degli Infermi di Viterbo, chiede che in sostituzione venga nominato componente del consiglio provinciale di sanità il direttore sanitario pro-tempore dell'ospedale Grande degli Infermi;

Vista la nota n. 127 del 23 gennaio 1973 con cui il veterinario provinciale di Viterbo chiede che venga nominato componente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'ordine dei veterinari di Viterbo il dott. Lucio Antonio Calandrelli, in sostituzione del dott. Giovanni Gadani;

Ritenuta l'opportunità di aderire alle richieste e di provvedere alle sostituzioni;

Decreta:

Sono nominati membri del consiglio provinciale di sanità in Viterbo, per il triennio 1970-1973, le seguenti persone:

il direttore sanitario pro-tempore dell'ospedale Grande degli Infermi di Viterbo in sostituzione del dott. Marco Travaglini;

il dott. Lucio Antonio Calandrelli, presidente dell'ordine dei veterinari di Viterbo, in sostituzione del dott. Giovanni Gadani.

Viterbo, addì 26 gennaio 1973

Il prefetto: NICASTRO

(2148)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1972 al 31 ottobre 1972, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2080/72, n. 2084/72, n. 2136/72 e n. 2227/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato II al regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)

zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01		glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a		glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b	
dal-l'1-10-1972 al 19-10-1972	dal 20-10-1972 al 31-10-1972	dal-l'1-10-1972 al 5-10-1972	dal 6-10-1972 al 31-10-1972	dal-l'1-10-1972 al 5-10-1972	dal 6-10-1972 al 31-10-1972
0,0500	0,0400	—	0,01701	—	0,01304

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 865/68.

(1445)

Errata-corrige

Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° luglio 1972 al 30 settembre 1972 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69), a norma dei Regolamenti (C.E.E.) n. 1322/72 e n. 1501/72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* numero 287 del 6 novembre 1972, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 7308:

colonna 5 - v.d. 19.03-A (statistica 01) aggiungere la nota « (e) » a fianco del dazio specifico di lire 6.938;

colonna 5 - v.d. 19.03-B-I (statistica 04) aggiungere la nota « (e) » a fianco del dazio specifico di lire 6.938;

colonna 5 - v.d. 19.03-B-II (statistica 07) aggiungere la nota « (e) » a fianco del dazio specifico di lire 6.706;

colonna 5 - v.d. 19.04 (statistica 00) aggiungere la nota « (d) » a fianco del dazio specifico di lire 1.463;

pag. 7311:

colonna 3 - v.d. 21.07-II-a (II rigo) leggere « tenore di azoto » invece di « tenore in azóto ».

(1082)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 13 febbraio 1973 « Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.A. Magnoni & Tedeschi, stabilimento di Nole », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 21 febbraio 1973, dove è scritto: « ...S.p.A. Magnoni & Tedeschi, stabilimento di Nole... » leggasi: « ...S.p.A. Magnoni & Tedeschi di Cafasse Torinese... ».

(3734)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1973, la provincia di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 205.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3458)

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1973, la provincia di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 391.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3461)

Autorizzazione al comune di Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1973, il comune di Marino (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3460)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, la provincia di Asti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.452.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3455)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, la provincia di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.216.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3459)

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.236.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3457)

Autorizzazione alla provincia di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, la provincia di Viterbo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.597.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3456)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Barberino di Mugello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.862.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3473)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Capraia e Limite (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.372.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3472)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.760.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3474)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1973, il comune di Fasano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 647.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3464)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1973, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 535.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3465)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Gambassi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.006.376, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3471)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1973, il comune di Gubbio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 638.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3462)

Autorizzazione al comune di Ivrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1973, il comune di Ivrea (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 259.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3463)

Autorizzazione al comune di Monzuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Monzuno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.608.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3475)

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Mordano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.713.774, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3468)

Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1973, il comune di Narni (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 376.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3466)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1973, il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 354.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3467)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1973, il comune di Ostuni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 627.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3469)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di San Godenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.979.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3470)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 87 Istruzione, foglio n. 166, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Ciroldi Sergio avverso i provvedimenti di esclusione dal concorso a preside negli istituti tecnici, indetto con decreto ministeriale 5 settembre 1966, adottati con le ministeriali n. 4520 del 26 aprile 1968 e n. 6760 del 29 luglio 1968.

(1192)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n 87 Istruzione, foglio n. 162, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Rocco Aldo avverso il mancato conferimento, da parte del provveditore agli studi di Napoli, di incarico di esercitazioni di comunicazioni negli istituti tecnici di quella provincia.

(1193)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Media dei titoli del 12 marzo 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,725
» 5 % (Ricostruzione)	96,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
» 5 % (Città di Trieste)	94,90
» 5 % (Beni esteri)	93,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,05
» 5,50 % » » 1968-83	94,35
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1972, registro n. 44 Tesoro, foglio n. 97, sono stati rigettati i ricorsi straordinari proposti dai signori Lunghi Ubaldo, Renzi Dante, Malfagia Nello, Antonelli Augusto, Castrovilli Giuseppe, Schifano Giuseppe, Panicucci Augusto Giovanni Antonio, Planamente Nello, Valente Benedetto, Tiseo Benedetto, Bugnella Evaristo, Rabazzi Alessandro, Carlisi Antonio e Attene Giuseppino.

(1195)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attualmente disponibili venticinque posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere della Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a venticinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7, lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7) della lettera *f*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso, se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del bando del presente concorso, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8) della lettera *B*), del precedente art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale);

m) il comune di residenza anagrafica;

n) la dichiarazione di impegnarsi a sostenere la prova scritta di cultura generale e la prova pratica di dattilografia nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti al successivo art. 7, in relazione alla propria residenza anagrafica, anche se temporaneamente dimorante in altro comune della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

Tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

prova pratica di dattilografia:

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice.

Durata del saggio: sessanta minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

1) Nozioni elementari di diritto pubblico;

2) Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

La prova scritta di cultura generale e la prova pratica di dattilografia, previste dall'art. 6 del presente bando, avranno luogo nei giorni 18 e 19 giugno 1973, alle ore 8, nelle seguenti città: Roma, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo.

Si precisano di seguito, per ciascuna sede di esami, gli indirizzi presso cui ciascun candidato, in relazione alla propria *residenza anagrafica*, dovrà presentarsi per sostenere le prove di esame:

1) *a Roma*, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere), dovranno presentarsi i candidati residenti anagraficamente in uno dei comuni compresi nelle regioni della Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise;

2) *a Cagliari*, presso il liceo classico « Dettori », via Cugia n. 2, dovranno presentarsi i candidati residenti anagraficamente in uno dei comuni compresi nella regione della Sardegna;

3) *a Milano*, presso il Politecnico, via Bonardi n. 3, dovranno presentarsi i candidati residenti anagraficamente in uno dei comuni compresi nelle regioni del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

4) *a Napoli*, presso il palazzo dell'intendenza di finanza, con ingresso da via Medina n. 24, dovranno presentarsi i candidati residenti anagraficamente in uno dei comuni compresi nelle regioni della Campania e Basilicata; *a Napoli*, presso il medesimo palazzo dell'intendenza di finanza, con ingresso da via Diaz n. 11 (VII piano), dovranno presentarsi i candidati residenti anagraficamente in uno dei comuni compresi nelle regioni della Calabria e Puglie;

5) *a Palermo*, presso la caserma di pubblica sicurezza « Pietro Lungaro », piazza Generale Turba (ai Porrazzi, 126), dovranno presentarsi i candidati residenti anagraficamente in uno dei comuni compresi nelle provincie di Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta ed Enna; *a Palermo*, presso l'istituto di assistenza e beneficenza « Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia », corso Calatafimi n. 217, dovranno presentarsi i candidati residenti anagraficamente in uno dei comuni compresi nelle provincie di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi - *senza alcun preavviso* - nei giorni e nell'ora specificati, alla sede in cui ciascuno, in relazione alla propria residenza anagrafica, è stato assegnato, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta di cultura generale e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima, di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio, produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - D.M. - 1 - 04 - Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860 - Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), *se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art.* 19 *della legge* 2 *aprile* 1968, *n.* 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti, di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dello interno, con il seguente trattamento economico netto mensile (parametro 120):

Stipendio	L. 66.311
Indennità integrativa speciale	» 27.586
Totale netto mensile .	L. 93.897

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione 3ª del servizio degli affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1973
Registro n. 3 Interno, foglio n. 358

(2098)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ragusa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ragusa;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ragusa, nell'ordine appresso indicato:

1. Iozzia dott. Guglielmo .	. punti	78,60	su 132
2. Fiduccia dott. Benedetto	»	77,50	»
3. Bortolan dott. Mariano	»	74,45	»
4. Tollis dott. Aldo	»	73,86	»
5. Pettinicchio dott. Matteo	. »	67 —	»
6. Manzini dott. Dario	. »	65,81	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(2115)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cerignola

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cerignola (Foggia);

Visto il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cerignola, nell'ordine appresso indicato:

1. Antinori dott. Giovanni . . .	punti	87,06	su 132
2. Campanozzi dott. Michele . . .	»	85,66	»
3. Pulli dott. Italo	»	85,40	»
4. Filograsso dott. Spiridione . . .	»	84,87	»
5. De Negri dott. Errico	»	84,49	»
6. D'Amico dott. Luigi	»	83,41	»
7. Boianelli dott. Fernando . . .	»	80,73	»
8. Paciello dott. Pietro	»	79,65	»
9. Milanesi dott. Luigi	»	78,85	»
10. Caizzi Gaetano	»	78,33	»
11. Coco dott. Vincenzo	»	77,35	»
12. Baldacchino dott. Emanuele . .	»	76,10	»
13. Gerardi dott. Antonio	»	75,85	»
14. Romeo dott. Angelo	»	75,61	»
15. Donati Gualtiero	»	75,16	»
16. Mazza dott. Osvaldo	»	75,15	»
17. Maiorana dott. Giulio	»	74,60	»
18. Parini Antonio	»	73,66	»
19. Repetti dott. Gino	»	73,01	»
20. Lunghi dott. Gaetano	»	72,82	»
21. Alberti Pietro	»	72,46	»
22. Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
23. Gianfranchi dott. Cleto	»	69,09	»
24. De Flumeri Francesco Paolo . .	»	68,52	»
25. Florio dott. Pietro	»	67,47	»
26. Lazzano dott. Giuseppe . . .	»	52,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(2116)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-A vacante nella provincia di Bari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*A* vacante nella provincia di Bari;

Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*A* vacante nella provincia di Bari, nell'ordine appresso indicato:

1. Durano dott. Giustino	punti	112,36	su 150
2. Schlitzer dott. Pasquale . . .	»	111,50	»
3. Eydoux dott. Ermanno . . .	»	110,50	»
4. Vailati dott. Costantino . . .	»	106,75	»
5. Liberotti dott. Giacomo . . .	»	103,77	»
6. Caimmi dott. Luigi	»	102,25	»
7. Schinco dott. Emilio	»	101,59	»
8. Cantanna dott. Pietro	»	100,88	»
9. Aniceti dott. Dante	»	100,09	»
10. Tani dott. Bruno	»	99,52	»
11. Gaggeri dott. Ernesto . . .	»	99,50	»
12. Pieschi dott. Antonio . . .	»	94,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(1744)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di alunno presso la scuola annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, e del concorso a un posto di alunno presso la scuola medesima, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 del regolamento della scuola di storia moderna e contemporanea, annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e modificato con decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Visto il bando di concorso a due posti di alunno presso la predetta Scuola, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, emanato dal presidente dell'istituto suddetto il 28 ottobre 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 29 novembre 1972;

Visto il bando di concorso a un posto di alunno presso la scuola sopra riferita, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato, emanato dal presidente dell'istituto suddetto il 28 ottobre 1972 e pubblicato nella medesima *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 29 novembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice dei concorsi sopra citati è composta come segue:

Presidente:

Ciasca prof. Raffaele, presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Membri:

Saitta prof. Armando, ordinario di storia moderna presso l'Università di Roma, quale direttore della scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'istituto medesimo;

Pontieri prof. Ernesto, ordinario di storia moderna presso l'Università di Napoli.

Roma, addì 26 gennaio 1973

Il Ministro: SCALFARO

(2050)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 341, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette Armi;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1972, registro n. 9, foglio n. 195, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette Armi, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1. Serg. magg. a. Benfatto Salvatore, nato il 3 febbraio 1943 .	punti	29,083
2. Serg. magg. g. Lima Luigi, nato il 18 giugno 1940	»	28,616
3. Serg. magg. a. Torelli Aldo, nato il 5 ottobre 1938	»	28,483
4. Mar. capo a. Ferretti Sergio, nato il 6 maggio 1933	»	28,416
5. Mar. ord. c. Manfrin Bernardino, nato il 5 dicembre 1940 .	»	28,208
6. Mar. ord. f. Bianchi Igino, nato il 22 agosto 1938 .	»	28,125
7. Mar. ord. f. Mancini Germano, nato il 15 febbraio 1934	»	28,100
8. Mar. ord. a. Pasqualetti Paolo, nato il 28 aprile 1939	»	28,041
9. Mar. ord. f. Geniola Eugenio, nato il 2 gennaio 1938	»	27,991
10. Mar. ord. g. D'Alfonsi Lidano, nato il 4 luglio 1939	»	27,875
11. Mar. ord. g. Parisi Salvatore, nato il 4 marzo 1938	»	27,850
12. Mar. ord. g. D'Asero Salvatore, nato il 18 febbraio 1938	»	27,833
13. Mar. ord. g. Marcheggiani Alberto, nato il 15 luglio 1939	»	27,791
14. Mar. ord. f. Cacciapuoti Benito, nato il 16 marzo 1933	»	27,766
15. Mar. ord. f. D'Amico Gabriele, nato il 16 maggio 1935 .	»	27,758
16. Mar. ord. g. Gregori Luigino, nato il 21 agosto 1939 .	»	27,741
17. Mar. capo g. Andronico Antonio, nato il 13 aprile 1933	»	27,725
18. Mar. capo g. Diana Bruno, nato il 6 ottobre 1935 .	»	27,725
19. Mar. capo g. Mammaro Domenico, nato il 22 giugno 1934	»	27,700
20. Mar. ord. f. Catalfamo Sebastiano, nato il 29 novembre 1933	»	27,666
21. Mar. ord. f. Ottaviani Giulio, nato il 9 novembre 1939 .	»	27,666
22. Mar. ord. f. Panella Domenico, nato il 5 maggio 1936 .	»	27,666
23. Mar. ord. f. Biondi Alfiero, nato l'8 novembre 1937 .	»	27,633
24. Mar. ord. a. Camuto Saverio, nato il 1° aprile 1938	»	27,633
25. Serg. magg. a. Ferrante Salvatore, nato il 1° agosto 1942	»	27,625
26. Mar. capo a. Martinasco Alessandro, nato il 19 maggio 1934 .	»	27,600
27. Mar. ord. f. Pellizzari Luigi, nato il 6 dicembre 1938 .	»	27,583
28. Mar. ord. g. Vaccaro Antonio Federico, nato il 19 febbraio 1937	»	27,566
29. Mar. ord. f. Mazzali Francesco, nato il 24 febbraio 1935 .	»	27,550
30. Mar. ord. a. Airò Antonio, nato il 10 settembre 1940 .	»	27,525
31. Mar. capo f. Santuliana Ernesto, nato il 2 luglio 1936	»	27,525
32. Mar. capo a. Farina Nunzio, nato il 4 marzo 1932 . .	»	27,391
33. Mar. ord. a. Stella Michele, nato il 3 gennaio 1932 . .	»	27,375
34. Mar. capo f. Mulas Mario Bruno, nato il 9 aprile 1936 .	»	27,341
35. Mar. capo f. Aquilani Arduino, nato il 7 aprile 1932 . .	»	27,316
36. Mar. ord. f. Campisi Benito, nato il 2 dicembre 1937 . .	»	27,308
37. Mar. capo f. Spina Procolo, nato il 3 febbraio 1936	»	27,308
38. Mar. ord. f. Accurso Sergio, nato il 14 ottobre 1935 .	»	27,300
39. Serg. magg. f. Lensi Fabrizio, nato il 5 ottobre 1939 . . .	»	27,300
40. Mar. capo g. Acqua Baldassare, nato il 12 febbraio 1935	»	27,283

41.	Mar. capo g. Palumbo Cosimo Mario, nato il 15 giugno 1935	punti 27,266
42.	Mar. ord. a. Nasuti Luigi, nato il 17 ottobre 1933 .	» 27,258
43.	Mar. ord. a. Oliveri Vincenzo, nato il 3 novembre 1939 .	» 27,258
44.	Mar. ord. a. De Rita Tommaso, nato il 10 ottobre 1940	» 27,241
45.	Serg. magg. g. Cilento Bruno, nato il 16 maggio 1942 .	» 27,208
46.	Mar. ord. g. D'Agnano Giuseppe, nato il 4 aprile 1939	» 27,208
47.	Mar. capo f. Degan Mario, nato il 30 marzo 1933	» 27,191
48.	Mar. ord. f. Quaranta Mario, nato il 21 luglio 1936 .	» 27,175
49.	Mar. ord. f. Vicari Luigi, nato il 7 novembre 1936 . .	» 27,166
50.	Mar. ord. f. Bonvicini Giorgio, nato il 4 ottobre 1935 .	» 27,150
51.	Mar. ord. f. Rapaccioni Carlo, nato il 2 gennaio 1934	» 27,150
52.	Serg. magg. a. Uleri Franco, nato il 22 marzo 1948	» 27,150
53.	Mar. ord. f. De Pietro Romolo, nato il 7 gennaio 1936 .	» 27,108
54.	Mar. ord. f. Negretti Carlo, nato il 23 febbraio 1934	» 27,083
55.	Mar. ord. a. Piancazzo Pasqualino, nato il 28 gennaio 1940 .	» 27,058
56.	Mar. ord. f. Lo Giudice Salvatore, nato il 14 gennaio 1936	» 27,041
57.	Serg. magg. g. Di Nino Enrico, nato il 21 settembre 1946	» 27,000
58.	Mar. capo g. De Luca Felice, nato il 1° gennaio 1936	» 26,908
59.	Serg. magg. f. Silvestri Giuliano, nato il 12 marzo 1946 .	» 26,900
60.	Serg. magg. f. Bernat Antonio, nato il 3 febbraio 1944	» 26,850
61.	Mar. capo f. Vercio Francesco, nato il 5 ottobre 1934	» 26,841
62.	Serg. magg. f. Siragusa Giuseppe, nato il 24 maggio 1946 .	» 26,833
63.	Mar. ord. f. Macchia Flavio, nato il 10 gennaio 1937 . . .	» 26,775
64.	Mar. ord. a. Grassi Pietro, nato il 5 agosto 1939 . . .	» 26,758
65.	Mar. ord. f. Manobianco Luca, nato il 26 settembre 1940	» 26,741
66.	Mar. ord. c. Tetro Pasquale, nato il 27 novembre 1939	» 26,741
67.	Mar. ord. f. Aluzzi Ciro, nato il 27 febbraio 1938	» 26,708
68.	Mar. ord. a. Parducci Pietro Corrado, nato il 21 agosto 1937 .	» 26,708
69.	Serg. magg. a. Buttazzo Ennio, nato il 25 settembre 1944	» 26,700
70.	Serg. magg. a. Giuliani Cesare, nato il 23 luglio 1945 .	» 26,691
71.	Serg. magg. a. Carloncini Giorgio, nato il 6 febbraio 1946 .	» 26,666
72.	Mar. ord. a. Cipriano Domenico, nato il 15 gennaio 1935 .	» 26,583
73.	Mar. ord. a. Lanza Adone, nato il 28 giugno 1939 .	» 26,491
74.	Mar. ord. a. Capaldi Emilio, nato il 18 dicembre 1938 .	» 26,466
75.	Mar. ord. a. Grassetti Franco, nato il 10 aprile 1939 . .	» 26,458
76.	Mar. ord. a. Taverna Carmelo, nato il 26 dicembre 1938 .	» 26,341
77.	Mar. ord. g. Tavolieri Giovanni, nato il 19 ottobre 1935 . . .	» 26,141
78.	Mar. capo a. Laratta Alfredo, nato il 15 ottobre 1937 .	» 26,125
79.	Mar. ord. f. Velocci Silvano, nato il 6 novembre 1937 .	» 26,033
80	Mar. ord. a. Capasso Donato, nato il 29 febbraio 1940	» 26,008

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1)	serg. magg. a. Benfatto Salvatore . . .	punti 29,083
2)	serg. magg. g. Lima Luigi	» 28,616
3)	serg. magg. a. Torelli Aldo	» 28,483
4)	mar. capo a. Ferretti Sergio	» 28,416
5)	mar. ord. c. Manfrin Bernardino . . .	» 28,208
6)	mar. ord. f. Bianchi Igino	» 28,125
7)	mar. ord. f. Mancini Germano . . .	» 28,100
8)	mar. ord. a. Pasqualetti Paolo . . .	» 28,041
9)	mar. ord. f. Geniola Eugenio	» 27,991
10)	mar. ord. g. D'Alfonsi Lidano	» 27,875
11)	mar. ord. g. Parisi Salvatore	» 27,850
12)	mar. ord. g. D'Asero Salvatore . . .	» 27,833
13)	mar. ord. g. Marcheggiani Alberto . .	» 27,791
14)	mar. ord. f. Cacciapuoti Benito . . .	» 27,766
15)	mar. ord. a. D'Amico Gabriele . . .	» 27,758
16)	mar. ord. g. Gregori Luigino	» 27,741
17)	mar. capo g. Andronico Antonio, nato il 13 aprile 1933	» 27,725
18)	mar. capo g. Diana Bruno, nato il 6 ottobre 1935	» 27,725
19)	mar. capo g. Mammaro Domenico . .	» 27,700
20)	mar. ord. f. Catalfamo Sebastiano, nato il 29 novembre 1933	» 27,666
21)	mar. ord. f. Panella Domenico, nato il 5 maggio 1936	» 27,666
22)	mar. ord. f. Ottaviani Giulio, nato il 9 novembre 1939	» 27,666
23)	mar. ord. f. Biondi Alfiero, nato l'8 novembre 1937	» 27,633
24)	mar. ord. a. Camuto Saverio, nato il 1° aprile 1938	» 27,633
25)	serg. magg. a. Ferrante Salvatore . . .	» 27,625
26)	mar. capo a. Martinasco Alessandro . .	» 27,600
27)	mar. ord. f. Pellizzari Luigi	» 27,583
28)	mar. ord. g. Vaccaro Antonio Federico . .	» 27,566
29)	mar. ord. f. Mazzali Francesco . . .	» 27,550
30)	mar. capo f. Santuliana Ernesto, nato il 2 luglio 1936	» 27,525

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1)	mar. ord. a. Airò Antonio, nato il 10 settembre 1940.	punti 27,525
2)	mar. capo a. Farina Nunzio	» 27,391
3)	mar. ord. a. Stella Michele	» 27,375
4)	mar. capo f. Mulas Mario Bruno . . .	» 27,341
5)	mar. capo f. Aquilani Arduino . . .	» 27,316
6)	mar. capo f. Spina Procolo, nato il 3 febbraio 1936	» 27,308
7)	mar. ord. f. Campisi Benito, nato il 2 dicembre 1937	» 27,308
8)	mar. ord. f. Accurso Sergio, nato il 14 ottobre 1935	» 27,300
9)	serg. magg. f. Lensi Fabrizio, nato il 5 ottobre 1939	» 27,300
10)	mar. capo g. Acqua Baldassare . . .	» 27,283
11)	mar. capo g. Palumbo Cosimo Mario . .	» 27,266
12)	mar. ord. a. Nasuti Luigi, nato il 17 ottobre 1933	» 27,258
13)	mar. ord. a. Oliveri Vincenzo, nato il 3 novembre 1939	» 27,258
14)	mar. ord. a. De Rita Tommaso . . .	» 27,241
15)	mar. ord. g. D'Agnano Giuseppe, nato il 4 aprile 1939	» 27,208
16)	serg. magg. g. Cilento Bruno, nato il 16 maggio 1942	» 27,208
17)	mar. capo f. Degan Mario	» 27,191
18)	mar. ord. f. Quaranta Mario	» 27,175
19)	mar. ord. f. Vicari Luigi	» 27,166
20)	mar. ord. f. Rapaccioni Carlo, nato il 2 gennaio 1934	» 27,150
21)	mar. ord. f. Bonvicini Giorgio, nato il 4 ottobre 1935	» 27,150
22)	serg. magg. a. Uleri Franco, nato il 22 marzo 1948	» 27,150

23) mar. ord. f. De Pietro Romolo	punti	27,108
24) mar. ord. f. Negretti Carlo	»	27,083
25) mar. ord. a. Piancazzo Pasqualino .	»	27,058
26) mar. ord. f. Lo Giudice Salvatore .	»	27,041
27) serg. magg. g. Di Nino Enrico	»	27,000
28) mar. capo g. De Luca Felice	»	26,908
29) serg. magg. f. Silvestri Giuliano .	»	26,900
30) serg. magg. f. Bernat Antonio	»	26,850
31) mar. capo f. Vercio Francesco	»	26,841
32) serg. magg. f. Siragusa Giuseppe .	»	26,833
33) mar. ord. f. Macchia Flavio .	»	26,775
34) mar. ord. a. Grassi Pietro	»	26,758
35) mar. ord. c. Tetro Pasquale, nato il 27 novembre 1939	»	26,741
36) mar. ord. f. Manobianco Luca, nato il 26 settembre 1940	»	26,741
37) mar. ord. a. Parducci Pietro Corrado, nato il 21 agosto 1937	»	26,708
38) mar. ord. f. Aluzzi Ciro, nato il 27 febbraio 1938	»	26,708
39) serg. magg. a. Buttazzo Ennio	»	26,700
40) serg. magg. a. Giuliani Cesare	»	26,691
41) serg. magg. a. Carloncini Giorgio .	»	26,666
42) mar. ord. a. Cipriano Domenico	»	26,583
43) mar. ord. a. Lanza Adone .	»	26,491
44) mar. ord. a. Capaldi Emilio	»	26,466
45) mar. ord. a. Grassetti Franco .	»	26,458
46) mar. ord. a. Taverna Carmelo .	»	26,341
47) mar. ord. g. Tavolieri Giovanni	»	26,141
48) mar. capo a. Laratta Alfredo .	»	26,125
49) mar. ord. f. Velocci Silvano	»	26,033
50) mar. ord. a. Capasso Donato .	»	26,008

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 315

(1745)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 102/P del 23 febbraio 1973 con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 183/P dell'11 febbraio 1972, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1972.

(3766)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami ad undici posti di veterinario provinciale in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della sanità del mese di gennaio 1973, dispensa n. 1, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami ad undici posti di veterinario provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 10 aprile 1972.

(1743)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a 10 posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1972, n. 8725, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di manovale in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Di Gregorio dott. Aldo, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Alferazzi dott. Aurelio, ispettore capo superiore;
D'Alessandro rag. Lorenzo, ispettore principale;
Leo dott. Paolo, ispettore principale;
Daini prof. Enrico, ispettore capo superiore a riposo.

Segretario:

Santoloni dott. Luciano, segretario superiore.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il direttore generale: BORDONI

(2102)

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottanta posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1972, n. 3811, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ottanta posti di manovale in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Di Gregorio dott. Aldo, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Bettollini Giovanni, ispettore capo;
Sarli dott. Antonio, ispettore capo;
Baldoni dott. Luigi, ispettore capo;
Romano dott. ing. Luigi, ispettore principale.

Segretario:

Caliari Paolo, revisore superiore.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il direttore generale: BORDONI

(2103)

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquanta posti di assistente di stazione in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6851, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquanta posti di assistente di stazione in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Semenza dott. Ercole, direttore centrale.

Membri:

Peroni dott. Italo, ispettore capo;
Di Bello dott. Furio, ispettore capo;
Calabrese dott. Rocco, ispettore;
Picchione ing. Stefano, ispettore capo a riposo.

Segretario:

Romani Ennio, segretario superiore.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il direttore generale: BORDONI

(2104)

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi sessanta posti di assistente di stazione in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1972, n. 8726, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi sessanta posti di assistente di stazione in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Semenza dott. Ercole, direttore centrale.

Membri:

Gambetta dott. Armando, ispettore capo superiore;
Galli dott. Manlio, ispettore capo;
Aiello dott. Orlando, ispettore capo;
Dodaro dott. Ermanno, ispettore.

Segretario:

Causarano Francesco, segretario superiore.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il direttore generale: BORDONI

(2105)

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centonovanta posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6855, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centonovanta posti di manovale in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Di Gregorio dott. Aldo, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Povegliano dott. Rodolfo, ispettore capo;
Passaro dott. Giuliano, ispettore principale;
Ciancio dott. ing. Salvatore, ispettore principale;
Porta Radames, ispettore principale.

Segretario:

Di Lorenzo Giuseppe, revisore superiore.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il direttore generale: BORDONI

(2106)

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di gestore in prova per le esigenze del compartimento di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1972, n. 3661, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di gestore in prova, per le esigenze del compartimento di Torino;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Cirillo dott. ing. Michele, ispettore capo.

Membri:

Pluviano dott. Mario, ispettore principale;
Corona Cordeglio, capo stazione superiore.

Segretario:

Cavallo dott. Roberto, segretario.

Roma, addì 18 dicembre 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(2129)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del mese di aprile 1972 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 febbraio 1972, numero 567(10)P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1972, registro n. 3, foglio n. 72, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 535(10)P.I.a.3 del 4 giugno 1971.

(2096)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Dichiarazione del vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Licodia Eubea

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9545 del 30 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1970, e riguardanti il consorzio di Calatabiano-Fiumefreddo-Piedimonte Etneo ed i comuni di Licodia Eubea, Militello V.C., Vizzini e Zafferana Etnea;

Visto il precedente decreto n. 9686 del 18 dicembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Miuccio Carmelo, classificato in graduatoria al quinto posto ha accettato il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Licodia Eubea;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Miuccio Carmelo, medico chirurgo, nato a Calatabiano il 27 aprile 1932 è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Licodia Eubea.

Il dott. Miuccio è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto comune per il prescritto periodo di esperimento, a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio il 1° marzo 1973

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 27 gennaio 1973

Il medico provinciale: GALIA

(2111)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 5666 del 13 settembre 1972, con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1966;

Visto il decreto n. 6896 del 13 settembre 1972 con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici delle condotte ostetriche messe a concorso;

Considerato che la condotta ostetrica del comune di Mascali non è stata accettata dalle ostetriche Cuzzumbo Rosa e Caponnetto Agata, rispettivamente prima e seconda classificate in graduatoria;

Vista l'accettazione in data 26 gennaio 1973 per l'assegnazione di detta condotta da parte della candidata Quattrocchi Concetta, classificata in graduatoria al quarto posto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 283;

Decreta:

L'ostetrica Quattrocchi Concetta, nata a Catania il 5 febbraio 1929, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Mascali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 2 febbraio 1973

Il medico provinciale: GALIA

(2130)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.